



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Vincenzo Amen, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Societa' Agricola Cusanelli Domenico, Societa' Agricola Belperio Adelina, Societa'
Agricola Mastrantone Domenico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale

Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva”, nell'ambito della quale il ricorrente è ricompreso nell'“elenco definitivo delle domande non ricevibili”;

ove e per quanto occorra:

- della nota prot. n. 0669802 del 06.11.2019, successivamente notificata, con la quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno ha comunicato la conclusione del procedimento di riesame PSR Campania 2014/2020 – Tipologia 4.1.1., ritenendo irricevibile la domanda barecode n. 84250107475 depositata dal ricorrente;

- della nota prot. n. 227611 dell'08.04.2019 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda depositata dal ricorrente;

- della nota prot. n. 228167 del 09.04.2019 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda depositata dalla ricorrente;

- del D.R.D. n. 136 del 02.08.2019 recante “Approvazione della graduatoria regionale per la Tipologia 4.1.1.: “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” del P.S.R. Campania 2014/2020 – Periodo 09.08.2017 – 03.05.2018”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è stata inserita nell'Allegato II - domande non ricevibili;

- del D.R.D. n. 46 del 19.03.2019 avente ad oggetto “Perfezionamento domande di sostegno Tipologie di interventi 4.1.1. e Progetto Integrato Giovani (Tipologie di intervento 4.1.2. e 6.1.1.9 con allegati)”, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dal percorso di perfezionamento della domanda (allegato 4-4.1.1);

di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e

conseguenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amen Vincenzo il 13/10/2021:

a - della nota prot. n. 0341954 del 28.06.2021 nella parte in cui, all'esito del riesame (in esecuzione dell'ordinanza n. 1892/2020), il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno “non accoglie le controdeduzioni relative ai criteri 5.2 (-5 punti), 7.2 (-4 punti) e 8.0 (-9 punti)”;

b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 148694 del 18.03.2021 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda depositata dalla ricorrente;

c - ove e per quanto occorra, del verbale redatto dalla Commissione all'esito della seduta del 16.06.2021 presupposto al provvedimento sub a);

d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Premesso che:

– Con ordinanza n. 2008 del 25.03.2021, la Sezione ha:

- disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami; detto adempimento è stato ritualmente e tempestivamente posto in essere, come da documentazione in atti;

- fissato l'udienza del 30.11.2021 per la trattazione della causa.

Nelle more, si è reso necessario impugnare con motivi aggiunti il provvedimento con il quale la Regione ha negativamente valutato la domanda del ricorrente. Nel rispetto dei prescritti termini processuali, la predetta udienza è stata rinviata ex officio al 06.12.2021.

In occasione dell'udienza del 06.12.2021 è emersa la necessità di notificare a tutti i controinteressati anche i motivi aggiunti.

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato i motivi aggiunti ad un

controinteressato e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami depositata in data 9.12.2021 da parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di

poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Dato avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che il mancato assolvimento dell'integrazione suddetta, in violazione dei principi della necessaria regolare costituzione del contraddittorio processuale, sarà valutata dal Collegio ai fini della possibile improcedibilità del gravame, intendendosi per tale eventuale omissione la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio;

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli il giorno 22 dicembre 2021.

Il Presidente
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO